

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCAMARCIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Istituzione del marchio d'origine controllata dell'olio d'oliva di Bitonto

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di una maggiore disciplina e di una efficace tutela della produzione dell'olio d'oliva, tipica di ben individuate e conosciute zone olivicole dell'area mediterranea localizzate nel Mezzogiorno d'Italia, particolarmente quella proveniente dagli oliveti dell'agro di Bitonto e del comprensorio che gravita su di esso e che esalta la produzione di oli pregiati della Puglia, mira a valorizzare questo prodotto che è prevalente nel comprensorio e che partecipa — in misura rilevante — alla formazione del reddito della maggior parte della popolazione attiva che si dedica all'attività primaria agricola.

L'affermato e conosciuto olio di Bitonto, la cui area di consumo supera gli stessi limiti territoriali nazionali proprio per le sue note caratteristiche organolettiche che fanno di tale prodotto un bene di una diffusa domanda nazionale da parte di una massa di consumatori non privilegiati certamente da un parametro reddituale elevato, dovrebbe spingere il legislatore ad approntare lo strumento idoneo (appunto il « marchio di origine ») per garantire, con la genuinità del prodotto, il consumatore e con esso il red-

dito del produttore che si vedrebbe così giustamente ed adeguatamente compensato.

Questa politica di qualità della produzione dell'olio d'oliva, che verrebbe rafforzata con la istituzione del marchio di qualità, oltre che rispondere agli interessi economici di larghi strati sociali della popolazione meridionale e nazionale, rappresenta la naturale integrazione di quella politica che la Comunità economica europea applica nel MEC sin dal novembre del 1966 attraverso la « Organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi » e la cui legislazione trova la sua espressione nel Regolamento n. 136 del Consiglio della CEE del 22 settembre 1966.

Bisogna riconoscere che gli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria, basata sull'applicazione dei prezzi unici dell'olio d'oliva nell'area comunitaria e sull'abolizione dei dazi doganali, anche se ha disciplinato un meccanismo per garantire un prezzo minimo al produttore, attraverso la nota integrazione di prezzo, non costituisce certamente un freno alla pratica delle frodi che caratterizzano il settore alimenta-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re in generale ed in particolare quello dei grassi vegetali.

Nella conflittualità commerciale che da sempre si manifesta tra l'olio di semi e l'olio di oliva, quello che subisce le conseguenze negative è certamente quest'ultimo e soprattutto l'olio di alto pregio, com'è quello di Bitonto, utilizzato come prestanome sleale sul mercato di consumo.

Tale pericolo, proveniente dal più remunerativo prezzo degli oli di semi, è insito anche nello stesso olio di oliva, di quello però delle qualità più scadenti che vengono nobilitate dagli oli di pregio.

Non vanno sottaciute inoltre le occasioni che si offrono alle frodi commerciali per le importazioni, in Italia, di oli provenienti da Paesi terzi (ad esempio l'olio della Tunisi)

in base ad accordi commerciali internazionali tra la CEE, di cui l'Italia è *partner*, ed i Paesi del bacino mediterraneo.

Certamente una politica di qualità dell'olio di oliva attraverso l'adozione di un marchio di qualità per gli oli pregiati, come è appunto quello di Bitonto, è non solo auspicabile, ma è possibile, in quanto si potrà contare d'ora in poi sul noto schedario olivicolo che la Comunità economica europea ha previsto di istituire tra gli Stati comunitari produttori di olio di oliva, con Regolamento n. 154 del 21 gennaio 1975.

Sono questi i motivi che giustificano una disciplina della produzione degli oli di oliva pregiati, attraverso l'adozione del marchio di qualità per individuare gli oli provenienti dalla zona di Bitonto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La denominazione di origine controllata « olio di oliva di Bitonto » è riservata al prodotto che risponde ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Art. 2.

Può concorrere alla produzione di detto olio di oliva quello ottenuto dalle olive della varietà « cima di Bitonto » (altrimenti denominata paesana, ogliarola barese o marinese).

Potrà essere tollerata la presenza negli oliveti tipici di non più del 10 per cento di olive della varietà Coratina.

Art. 3.

Le caratteristiche degli oliveti da cui si può ottenere olio a denominazione di origine controllata della varietà di olivo « cima

di Bitonto » vengono stabilite nel previsto disciplinare.

Unico organismo abilitato ad accertare la peculiarità di detta pianta è l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Art. 4.

Le drupe di olivo della varietà « cima di Bitonto » devono provenire dalla zona di produzione che comprende in tutto i territori comunali di Bitonto, Terlizzi, Palo del Colle, Grumo, Binetto, Modugno, Toritto, Bitetto, Bitritto, Ceglie di Campo (frazione del comune di Bari), Giovinazzo.

Art. 5.

Il sistema di coltivazione degli uliveti destinati alla produzione dell'olio di oliva di Bitonto non si deve discostare notevolmente da quello tradizionale della zona atto a conferire all'olio derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'olio.

Al Consorzio dei produttori compete dare indicazioni circa i sistemi di lavorazione delle olive.

Art. 6.

Le operazioni di molitura devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 4.

Art. 7.

Le caratteristiche dell'olio di oliva di Bitonto, ai fini dell'attribuzione della DOC vengono accertate, partita per partita, da apposita Commissione di assaggio di cui al previsto disciplinare e mediante analisi chimica sul campione prelevato.

Per quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla determinazione

delle caratteristiche di composizione dell'olio di oliva di Bitonto il Consorzio dei produttori indicherà nel disciplinare i laboratori abilitati ad eseguire gli accertamenti necessari.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel disciplinare di produzione, ferme restando le prescrizioni della normativa in vigore sugli oli di oliva.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni o frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 4 e dai quali effettivamente provengano le drupe da cui l'olio così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Le imprese, singole od associate, interessate alla commercializzazione dell'olio di oliva di Bitonto dovranno, per poter usufruire del marchio di origine controllata, iscriversi ad un apposito albo dei produttori, previo parere dell'Ispettorato compartimentale agrario.